

## ACCERTAMENTO

## ***La presunzione di distribuzione degli utili è (finalmente) superabile***

di Debora Mirarchi

OneDay Master

**Quadro d'insieme dei temi di Riforma dello Statuto del contribuente, dell'accertamento e del contenzioso**

Scopri di più

Con la recente [sentenza n. 2464/2025](#), la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta su **un tema di costante attualità**, ovvero la **presunzione di utili ai soci** in caso di società a **ristretta base azionaria**.

L'interesse su tale questione non è dovuto o alimentato da una giurisprudenza ondivaga, che negli anni ha modificato il proprio indirizzo o le ragioni a questo sottese, ma, al contrario, è conseguente alla **sostanziale immutabilità delle posizioni dei giudici nazionali di merito e legittimità**, che hanno sempre affermato come in presenza di determinati presupposti, **gli utili si presumono distribuiti ai soci**.

Nulla sembra scalfire tale principio e anche con la sentenza in commento **non sembra esserci** stato un **radicale "ripensamento" della Corte**. Ciò nondimeno, tale pronuncia merita un commento per aver riservato una maggiore considerazione verso la **prova contraria**, che il contribuente **è onerato a fornire per superare tale presunzione**.

Al fine di comprendere con la dovuta contezza l'orizzonte fattuale e normativo sul quale si è pronunciata la Corte, giova ribadire che, in materia di **imposizione di utili extra-bilancio**, questi **si presumono distribuiti ai soci**, sulla base del mero dato fattuale della **ristretta base azionaria**.

Granitica giurisprudenza di legittimità da sempre ha sostenuto che la presunzione in esame, secondo la quale maggiori redditi non emersi sono distribuiti ai soci in quanto legati da una assunta **"complicità"**, può essere superata **solo ed esclusivamente con la dimostrazione che questi siano stati accantonati o reinvestiti in azienda**, oppure che siano stati **attribuiti a terzi**. Tale chiusura è stata da ultimo ribadita dalla di poco precedente **sentenza n. 2288/2025**, della Corte di cassazione, la quale aveva stabilito che il socio, raggiunto dall'accertamento sulla **presunzione di distribuzione dei maggiori utili extra-contabili** accertati in capo alla società, **non può difendersi**, producendo il proprio estratto conto, considerato che **l'utile può essere distribuito in altri modi**, a esempio, in contanti o all'estero.

Non rileva, inoltre, che il socio, a cui sia stato attribuito il **presunto maggiore reddito**, faccia parte della compagine societaria o sia terzo, **ovverosia estraneo**.

Ciò nondimeno, seppur molto reticente, la Corte negli anni ha affermato la **possibilità di superare la presunzione**, fornendo la prova della **presentazione di una denuncia querela nei confronti dell'amministratore** (Cassazione n. 21573/2005), dello **svolgimento di una attività da libero professionista** ([Cassazione n. 18042/2018](#)) o, ancora, il **mancato coinvolgimento del socio nell'inchiesta penale** riguardante gli altri soci ([Cassazione n. 24870/2021](#)).

Con la sentenza in commento si registra una **prima apertura verso l'efficacia comprovante della dimostrazione dell'estraneità del socio nella gestione sociale** per superare la presunzione di distribuzione.

In altri più specifici termini, con la pronuncia in commento, si afferma per la prima volta, per quanto consta, che, come **prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio**, è sufficiente fornire la dimostrazione dell'assoluta **estraneità del socio alla gestione e conduzione societaria**.

Secondo la Corte deve, pertanto, ritenersi **superato il tradizionale insegnamento secondo il quale la prova della estraneità del socio non riesca a dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società e che quest'ultima non li ha distribuiti**, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che questi **siano nella disponibilità di altro soggetto**.

L'estraneità del socio può, pertanto, **superare la presunzione di distribuzione**.

Ciò in quanto, il fatto che il socio sia estraneo alla società **esclude anche la complicità fra i soci**, che la giurisprudenza ha considerato da sempre come elemento, sul quale **fondare la ricostruzione presuntiva**.

Nonostante l'apertura della Corte, la prova, che deve essere fornita dal socio, oltre a dover essere pregnante e puntuale, al fine di superare la forza della presunzione, deve essere **"negativa"**, nel senso che occorre comprovare la **non percezione degli utili contestati**; lavoro, questo, **tutt'altro che agevole e la dimostrazione di tale difficoltà trova conferma nel giudicato della Cassazione** che avalla l'operato dell'Ufficio per non aver i soci fornito adeguata dimostrazione che gli utili sono stati accantonati e/o reinvestiti dalla società o la loro assoluta **estraneità alla gestione e conduzione societaria**.